



Ministero dell'Economia e delle Finanze

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Modalità di gioco del bingo con partecipazione a distanza

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del bingo, emanato ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze del 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del bingo è affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 16 novembre 2000, concernente l'approvazione del regolamento di gioco del bingo, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 11-*quinqüiesdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto alla diffusione del gioco illegale;

Visto il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie;

Considerata la necessità ed opportunità di disciplinare le modalità del gioco del bingo effettuato con la partecipazione a distanza;

ADOPTA
il seguente provvedimento

Articolo 1 *Oggetto e definizioni*

1. Il presente decreto disciplina le modalità di estrazione centralizzata, di gestione e di raccolta del gioco del bingo, di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, effettuato con partecipazione a distanza.

2. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) **Aams**, il Ministero dell'Economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) **bingo a distanza**, il gioco del bingo, di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2000, effettuato con partecipazione a distanza mediante internet, televisione interattiva e telefonia fissa e mobile;

c) **cartella**, la cartella di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, in formato elettronico utilizzabile per il bingo a distanza;



d) **cartella vincente**, la cartella che, in base ai numeri estratti, realizza una delle combinazioni vincenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;

e) **circuito di gioco**, ambiente costituito da sale virtuali, esclusivamente dedicate al circuito, appartenenti ai sistemi di due o più concessionari, nel quale i giocatori partecipano alla stessa partita di bingo a distanza;

f) **concessionario**, il concessionario del gioco del bingo, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, autorizzato all'esercizio del bingo a distanza;

g) **estrazione centralizzata**, la generazione casuale, da parte del sistema centralizzato, di una serie di numeri interi compresi tra l'uno ed il novanta ambedue inclusi, comunicati al sistema del concessionario fino al numero che determina la combinazione vincente del bingo;

h) **fase di vendita**, il periodo di tempo durante il quale è consentito al giocatore l'inoltro della richiesta di acquisto di cartelle;

i) **giocatore**, ciascun soggetto che, tramite mezzi elettronici e di connessione telematica o telefonica, partecipa a partite di bingo a distanza;

j) **gioco sicuro**, le modalità di gioco con vincita in denaro adottate dal concessionario, sulla base dei provvedimenti di Aams, ai fini di tutela degli interessi del giocatore e di quelli pubblici;

k) **palinsesto**, le informazioni preventive ai giocatori, relative ad un periodo temporale, ad una sala virtuale ovvero ad un circuito di gioco, concernenti, per ciascuna partita, il prezzo delle cartelle, gli orari di inizio e di fine della fase di vendita ed i parametri per la determinazione dei premi obbligatori nonché dei premi facoltativi, qualora nella partita ne sia prevista l'assegnazione;

l) **premi obbligatori**, i premi del bingo e della cinquina, assegnati obbligatoriamente in tutte le partite;

m) **premi facoltativi**, i premi adottati facoltativamente dal concessionario, ferma restando l'assegnazione al montepremi della aliquota percentuale della raccolta stabilita dall'articolo 6 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;

n) **premio bingo speciale a progressivo di estrazione fisso**, premio facoltativo di importo pari ad una aliquota percentuale prestabilita del fondo appositamente costituito, assegnato al giocatore che ha realizzato il bingo con un progressivo di estrazione uguale o inferiore a quello prestabilito;

o) **premio bingo speciale a progressivo di estrazione incrementale**, premio facoltativo assegnato al giocatore che ha realizzato il bingo con un progressivo di estrazione uguale o inferiore a quello prestabilito, nella prima partita successiva a quella in cui il fondo appositamente costituito ha raggiunto l'importo prestabilito come ammontare del premio stesso, ovvero, qualora in tale partita non si realizzi il bingo con un progressivo di estrazione uguale o inferiore a quello prestabilito, assegnato in una delle partite immediatamente successive al giocatore che realizza il bingo con un progressivo di estrazione uguale o inferiore a quello prestabilito, incrementato di una unità per ciascuna partita successiva;

p) **progressivo di estrazione**, i numeri progressivi che, nell'ambito della serie dell'estrazione centralizzata, indicano la posizione dei numeri che determinano le combinazioni vincenti della cinquina e del bingo, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;

q) **pseudonimo**, la denominazione fittizia, non modificabile, scelta dal giocatore, allo stesso univocamente associata, che lo identifica nell'ambiente di gioco del concessionario, obbligatoriamente adottata dal concessionario per comunicare l'identità fittizia del giocatore agli altri giocatori;

r) **rappresentante del circuito**, il concessionario del circuito di gioco che, in nome e per conto dei concessionari del circuito, comunica al sistema centralizzato i parametri da adottare per la



determinazione dei premi, nonché, per ciascuna partita, gli orari di inizio e di fine della fase di vendita, il prezzo delle cartelle e l'eventuale adozione di premi bingo speciale a progressivo di estrazione fisso;

s) **sala virtuale**, ambiente virtuale di gioco appartenente al sistema del concessionario nel quale si effettuano partite di bingo a distanza;

t) **sistema del concessionario**, l'ambiente informatico accessibile dal giocatore mediante internet, televisione interattiva e telefonia fissa e mobile, con il quale il concessionario effettua partite di bingo a distanza;

u) **sistema centralizzato**, il sistema informatico del controllore centralizzato del gioco di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, interconnesso con il sistema del concessionario per la convalida della vendita delle cartelle al giocatore, per l'estrazione centralizzata e per il controllo del bingo a distanza;

v) **titolare di sistema**, il concessionario, ovvero il soggetto del quale si avvale, autorizzato da Aams ai sensi del decreto direttoriale 21 marzo 2006, che stipula contratti di conto di gioco e che dispone di un sistema per la gestione dei conti di gioco.

Articolo 2 *Autorizzazione all'esercizio del bingo a distanza*

1. Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio del gioco del bingo a distanza, il concessionario inoltra ad Aams apposita istanza corredata dalla relazione tecnico-organizzativa che definisce le regole e le modalità di svolgimento del gioco, adottate in conformità con quanto stabilito nel presente decreto, e dalla dichiarazione di impegno alla prestazione della cauzione a garanzia del pagamento dei premi, con l'indicazione del relativo importo.

2. Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio del gioco del bingo a distanza tramite circuito di gioco, i concessionari ad esso aderenti inoltrano ad Aams apposita istanza, sottoscritta da tutti i concessionari, corredata dalla relazione tecnico-organizzativa che definisce le regole e le modalità di svolgimento del gioco nel circuito di gioco, adottate in conformità con quanto stabilito nel presente decreto, e dalla dichiarazione di impegno alla prestazione della cauzione a garanzia del pagamento dei premi, con l'indicazione del relativo importo.

3. Aams autorizza all'esercizio del bingo a distanza i soggetti, di cui ai commi 1 e 2, in possesso dei requisiti previsti dal decreto direttoriale del 21 marzo 2006, a seguito della prestazione della cauzione a garanzia del pagamento dei premi, della prestazione della cauzione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, a garanzia anche del pagamento del prelievo erariale e del compenso del controllore centralizzato dovuto ai sensi del presente decreto, nonché della verifica di conformità:

a) della relazione tecnico-organizzativa di cui ai commi 1 e 2, rispetto a quanto previsto dal presente decreto;

b) delle modalità di colloquio del sistema del concessionario con il sistema centralizzato, rispetto ai protocolli di comunicazione stabiliti da Aams con appositi provvedimenti.

4. Qualunque modifica rispetto a quanto indicato nella relazione tecnico-organizzativa, di cui ai commi 1 e 2, è subordinata alla preventiva comunicazione ad Aams.



Articolo 3
Sistema del concessionario

1. Il sistema del concessionario assicura:
 - a) il colloquio in tempo reale con i giocatori;
 - b) la vendita delle cartelle e l'assegnazione dei premi, nonché i rispettivi pagamenti in conformità alle disposizioni di cui al decreto direttoriale 21 marzo 2006;
 - c) la gestione di partite di bingo a distanza;
2. Il sistema del concessionario garantisce la continuità del servizio, mediante l'adozione di sistemi ad alta affidabilità.

Articolo 4
Prezzi delle cartelle

1. Il prezzo delle cartelle è scelto dal concessionario, per ogni partita, tra gli importi multipli di € 0,10, fino all'importo massimo di € 5,00.

Articolo 5
Premi

1. In ogni partita i premi obbligatori sono assegnati ai giocatori che realizzano le combinazioni vincenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29.
2. Il concessionario può adottare, in aggiunta ai premi obbligatori, previa comunicazione al controllore centralizzato del gioco, i seguenti premi facoltativi, ai quali può attribuire proprie denominazioni:
 - a) uno o più premi bingo speciale a progressivo di estrazione fisso;
 - b) un premio bingo speciale a progressivo di estrazione incrementale.
3. La somma da assegnare al montepremi in ciascuna partita, ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, è costituita dal 58 per cento dell'importo della relativa vendita delle cartelle, con l'attribuzione:
 - a) alla cinquina, dell'aliquota percentuale che può assumere un valore compreso tra 5 e 10;
 - b) al bingo, dell'aliquota percentuale che può assumere un valore compreso tra 40 e 53;
 - c) al fondo per l'erogazione dei premi bingo speciale a progressivo di estrazione fisso, dell'aliquota percentuale che può assumere un valore compreso tra 0 e 13;
 - d) al fondo per l'erogazione del premio bingo speciale a progressivo di estrazione incrementale, dell'aliquota percentuale che può assumere un valore compreso tra 0 e 13.
4. I premi bingo speciale a progressivo di estrazione fisso possono essere adottati in tutte le partite o in una parte di esse, con esclusione delle partite in cui è attribuibile il bingo speciale a progressivo di estrazione incrementale.
5. Il progressivo di estrazione e l'aliquota percentuale da applicare all'importo del fondo di cui al comma 3, lettera c), relativi a ciascun premio bingo speciale a progressivo di estrazione fisso, sono



stabiliti dal concessionario e sono comunicati al sistema centralizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a).

6. Il progressivo di estrazione iniziale e l'importo del premio bingo a progressivo di estrazione incrementale sono stabiliti dal concessionario e comunicati al sistema centralizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b).

7. Qualora nella stessa partita più cartelle realizzino le combinazioni vincenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, i premi sono ripartiti in parti uguali tra le cartelle vincenti.

8. Il concessionario può anticipare al fondo di cui al comma 3, lettera c), un importo non superiore a € 100.000,00 per ciascuna sala virtuale. Tale importo è recuperato, previa comunicazione al controllore centralizzato del gioco.

9. I concessionari aderenti ad un circuito di gioco possono complessivamente anticipare al fondo di cui al comma 3, lettera c), un importo non superiore a € 250.000,00. Tale importo è recuperato, previa comunicazione al controllore centralizzato del gioco.

10. L'ammontare dei versamenti, di cui ai commi 8 e 9, effettuati da ciascun concessionario e non ancora recuperati, non può eccedere l'importo di € 250.000,00.

Articolo 6 Determinazione dei premi

1. Per ciascuna sala virtuale, il concessionario e, per le sale virtuali di un circuito di gioco, il rappresentante del circuito comunicano al sistema centralizzato, secondo le modalità stabilite da Aams con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), i valori delle aliquote percentuali del montepremi, di cui all'articolo 5, comma 3, da assegnare ai premi della cinquina e del bingo ed ai fondi per l'erogazione dei premi facoltativi.

2. Per ciascuna sala virtuale, il concessionario e, per le sale virtuali di un circuito di gioco, il rappresentante del circuito comunicano al sistema centralizzato, con le modalità di cui al comma 1, i valori dei seguenti parametri relativi ai premi facoltativi:

a) per ciascun premio bingo speciale a progressivo di estrazione fisso, il progressivo di estrazione e l'aliquota percentuale da applicare all'importo del fondo di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c);

b) per il premio bingo speciale a progressivo di estrazione incrementale, il progressivo di estrazione iniziale e l'importo del fondo di cui all'articolo 5, comma 3, lettera d).

3. I valori di cui al comma 2 possono essere adottati a decorrere dalla partita successiva a quella nella quale avviene l'assegnazione del premio determinato sulla base dei valori in precedenza comunicati al sistema centralizzato.

Articolo 7 Abilitazione del giocatore

1. La partecipazione alle partite del bingo a distanza da parte del giocatore è subordinata alla titolarità del contratto di conto di gioco ed all'adozione dello pseudonimo.



Articolo 8
Svolgimento della partita

1. Ferme restando le comunicazioni di cui all'articolo 6, per ciascuna partita, prima dell'inizio della fase di vendita:

- a) il concessionario comunica al sistema centralizzato, gli orari di inizio e di fine della fase di vendita, il prezzo delle cartelle, il numero di cartelle, non superiore a sessanta, costituenti il lotto da assegnare a ciascun giocatore, nonché l'eventuale adozione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, di premi bingo speciale a progressivo di estrazione fisso;
- b) il sistema centralizzato comunica al concessionario il progressivo di estrazione e l'importo relativi ai premi facoltativi eventualmente adottati.

2. Per le partite del circuito di gioco, la mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui al comma 1 da parte di un concessionario, ovvero la difformità dei dati rispetto a quelli comunicati dal rappresentante del circuito, comporta l'esclusione della sala virtuale del concessionario stesso dalla partita.

3. Per ciascuna partita, il concessionario:

- a) all'inizio della fase di vendita comunica ai giocatori il prezzo delle cartelle e la durata della fase di vendita;
- b) successivamente alla chiusura della partita precedente comunica ai giocatori i premi facoltativi eventualmente adottati e per ciascuno di essi il progressivo di estrazione ed il relativo importo;
- c) nel corso della fase di vendita richiede al sistema centralizzato il numero provvisorio delle cartelle vendute e gli importi provvisori dei premi obbligatori e li comunica ai giocatori, unitamente alla durata residua della fase di vendita.

4. Nel corso della fase di vendita:

- a) assegna a ciascun giocatore il lotto di cartelle, di cui al comma 1, lettera a); qualora il giocatore intenda acquistare un numero di cartelle superiore a quello costituente un lotto, può richiedere l'assegnazione di ulteriori lotti;
- b) il giocatore inoltra la richiesta di acquisto di cartelle, scelte tra quelle del lotto o dei lotti assegnati;
- c) il concessionario comunica al sistema centralizzato i dati identificativi delle cartelle che il giocatore ha richiesto di acquistare, il codice identificativo del conto di gioco del giocatore e lo pseudonimo;
- d) il sistema centralizzato convalida l'acquisto delle cartelle richieste dal giocatore e ne dà comunicazione al concessionario;
- e) il concessionario, a seguito della convalida dell'acquisto da parte del sistema centralizzato, assegna le cartelle al giocatore;
- f) il concessionario provvede all'addebito del prezzo delle cartelle, secondo le modalità previste dal decreto direttoriale 21 marzo 2006.

5. Al termine della fase di vendita il sistema del concessionario richiede al sistema centralizzato:

- a) il numero delle cartelle vendute e l'importo di ciascuno dei premi adottati nella partita;



b) la serie di numeri della estrazione centralizzata, il progressivo di estrazione della cinquina e del bingo, i premi assegnati nella partita, il codice identificativo delle cartelle vincenti, il codice che identifica il conto di gioco del vincitore e lo pseudonimo;

c) l'ammontare dei fondi di cui all'articolo 5, comma 3, lettere c) e d).

6. Il concessionario comunica ai giocatori l'ammontare di ciascun premio, la serie dei numeri estratti, il codice identificativo della cartella vincente e lo pseudonimo del vincitore. Successivamente comunica al sistema centralizzato la conclusione della partita

7. Il concessionario provvede al pagamento dei premi, secondo le modalità previste dal decreto direttoriale 21 marzo 2006.

8. Non si effettuano partite con la partecipazione di un numero di giocatori inferiore a tre. Non si effettuano partite con la partecipazione di un numero di giocatori uguale a tre se uno dei giocatori ha acquistato un numero di cartelle superiore al 50% del totale delle cartelle vendute. In tali casi l'importo delle eventuali cartelle vendute è rimborsato mediante accredito sui conti di gioco dei giocatori.

9. I malfunzionamenti del sistema di gioco, ovvero del sistema centralizzato, che impediscono temporaneamente lo svolgimento della partita, ne comportano la sospensione fino al ripristino del corretto funzionamento dei sistemi stessi.

Articolo 9

Prelievo erariale e compenso per il controllore centralizzato del gioco

1. Il sistema centralizzato liquida giornalmente gli importi del prelievo erariale e del compenso del controllore centralizzato, dovuti nelle misure stabilite dagli articoli 5 e 7 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e ne rende disponibile l'informazione al concessionario.

2. Il concessionario effettua il versamento degli importi dovuti, di cui al comma 1, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66.

Articolo 10

Obblighi di informazione e tutela del giocatore

1. Il sistema del concessionario rende disponibili a chiunque accede al sito:

a) l'informazione relativa ai premi assegnati e, per ciascuno di essi all'ammontare, ai dati identificativi della cartella vincente ed al codice identificativo o all'eventuale pseudonimo del vincitore, per tutte le partite di bingo effettuate, per un periodo pari ad almeno trenta giorni;

b) l'orario di apertura della sala virtuale, con almeno tre giorni di anticipo, e il palinsesto;

c) le modalità di pagamento delle vincite;

d) l'informazione relativa ai requisiti minimi richiesti per la partecipazione al gioco;

e) i testi del presente decreto, del decreto direttoriale 21 marzo 2006, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, nonché di ogni ulteriore provvedimento di Aams relativo al bingo ed al gioco a distanza;

f) le informazioni in materia di gioco sicuro nonché eventuali comunicazioni stabilite da Aams;



- g) il testo della convenzione di concessione;
 - h) la denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale, la partita IVA, nonché la sede legale del concessionario;
 - i) il *link* diretto al sito internet di Aams ovvero, nel caso di offerta del gioco mediante altri canali telematici o telefonici, l'indirizzo del sito internet di Aams.
2. I dati delle partite di bingo a distanza sono pubblicati sul sito internet di Aams per un periodo non inferiore a trenta giorni.

Articolo 11

Garanzie

1. Il versamento del prelievo erariale e del compenso del controllore centralizzato del gioco, ai sensi dell'articolo 9 comma 2, è garantito dalla cauzione prestata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dell'articolo 2, comma 3, del presente decreto.
2. Il pagamento dei premi delle partite delle sale virtuali e del circuito di gioco e la liquidazione al giocatore, ai sensi dell'articolo 11 del decreto direttoriale 21 marzo 2006, dell'ammontare disponibile sul conto di gioco sono garantiti da cauzione irrevocabile, autonoma rispetto all'obbligazione principale, a prima richiesta ogni eccezione rimossa, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, prestata a favore di Aams, da parte del concessionario ovvero dei concessionari del circuito di gioco, in numerario od in titoli di Stato, ovvero attraverso fideiussione rilasciata da banche od istituti di credito.
3. In caso di inadempienza agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 7, del presente decreto ed all'articolo 11 del decreto direttoriale del 21 marzo 2006, Aams procede all'escussione della cauzione di cui al comma 2 ed utilizza il relativo ammontare per la successiva liquidazione al giocatore degli importi ad esso spettanti.
4. Qualora gli importi dei premi attribuibili nelle sale virtuali del concessionario e nel circuito di gioco eccedano gli importi delle relative cauzioni, le cauzioni stesse devono essere immediatamente integrate.

Articolo 12

Vigilanza, controlli ed ispezioni

1. Aams esercita i poteri di vigilanza e di controllo, anche mediante accessi senza preavviso presso le sedi del concessionario nonché, per quanto riguarda il sistema del concessionario, anche presso eventuali fornitori.

Articolo 13

Decadenza e revoca delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 2 sono soggette alla decadenza o alla revoca:
- a) in caso di perdita dei requisiti previsti per l'autorizzazione, di cui al presente decreto;
 - b) quando nello svolgimento dell'attività sono commesse violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto, dal decreto direttoriale 21 marzo 2006, nonché dalla normativa tributaria.
2. Nei casi di particolare gravità sanzionabili con la decadenza o la revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, e comunque, quando se ne ravvisi l'opportunità ai fini



dell'accertamento dei fatti o della tutela degli interessi e dei diritti di Aams e dei giocatori, Aams può disporre la sospensione cautelativa delle autorizzazioni. La sospensione ha effetto dalla data di comunicazione al concessionario del provvedimento adottato da Aams. Salvo il caso di dolo o colpa grave, la sospensione non comporta alcuna responsabilità a carico di Aams, né nei confronti del concessionario, il quale nulla potrà richiedere a titolo di rimborso, indennizzo o risarcimento, anche nell'ipotesi in cui nessuna sanzione successivamente gli venga applicata, né nei confronti dei terzi. La sospensione non potrà avere durata superiore a mesi tre, trascorsi i quali senza che sia intervenuta una decisione definitiva circa l'assunzione di un provvedimento di decadenza o revoca della concessione, cesserà di diritto.

3. Le autorizzazioni di cui all'articolo 2 sono sospese in caso di non ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 11, comma 4.

Articolo 14
Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente decreto si applica a partire dalla data fissata con successivo provvedimento di Aams.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 28 febbraio 2007

Giorgio TINO